



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera n.5 del Consiglio dell'Unione Valdera del 8 Marzo 2024

Sommario

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
PREMESSA	
Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 – Norme di riferimento.....	3
Articolo 3 – Definizioni.....	4
CAPO II- FINALITÀ DI UTILIZZO DEI SISTEMI.....	4
Articolo 4 – Finalità degli impianti di videosorveglianza.....	4
Articolo 5 – La videosorveglianza per la sicurezza integrata.....	5
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	6
Articolo 6 – Principi generali.....	6
Articolo 7 – Soggetti preposti al trattamento.....	6
Articolo 8 – Informazioni rese agli interessati.....	7
Articolo 9 – Diritti dell’interessato.....	8
Articolo 10 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.....	8
CAPO IV - TIPOLOGIE DI IMPIANTI, REGOLE DI UTILIZZO E MISURE DI SICUREZZA.....	9
Articolo 11- Caratteristiche degli impianti e metodologia di rilevazione.....	9
Articolo 12 – Modalità da adottare per l’utilizzo degli impianti.....	10
Articolo 13 – Comunicazione e diffusione dei dati.....	10
Articolo 14 - Accesso agli impianti, ai dati e alla centrale di controllo.....	11
Articolo 15 - Conservazione e custodia delle registrazioni.....	11
Articolo 16 – Sicurezza dei dati e dei sistemi.....	12
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Articolo 17 – Provvedimenti attuativi.....	13
Articolo 18 - Norma di rinvio e modifiche al regolamento.....	13
Articolo 19 – Entrata in vigore.....	13

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

- L'Unione Valdera è un ente locale costituito ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 267/2000 in data 30 ottobre 2008 per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e servizi.
- I comuni aderenti all'Unione Valdera svolgono in forma associata le funzioni indicate all'articolo 6 comma 2 dello Statuto dell'Unione, fra cui quella relativa alla polizia municipale e polizia amministrativa locale (lettera q.).
- Le attività di videosorveglianza costituiscono strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.
- Visto il Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 29 del 11.09.2015 e modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 23 del 26.11.2018.
- L'espletamento delle attività inerenti la videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art. 4, c. 1, del GDPR 2016/679.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dell'Unione Valdera e dei comuni aderenti e stabilisce le norme tecniche e organizzative per la raccolta, l'utilizzo, la conservazione ed in generale il trattamento di dati personali acquisiti mediante tali sistemi da parte degli enti sopra detti.
2. Il presente regolamento concorre inoltre a definire la base giuridica, le finalità e le modalità del trattamento, anche ai sensi dell'art. 2-ter del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205

Articolo 2 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- GDPR 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Codice Privacy);
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali”, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, coordinato con Legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010;
- Linee guida dell'EDPB 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video" Versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
- Decreto Legge n. 92 del 23/05/2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
- Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 settembre 2020 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza
- Legge regione Toscana 19 febbraio 2020, n. 11 Norme in materia di sicurezza urbana integrata e Polizia Municipale.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "GDPR", il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679;
- c) per "Codice Privacy", il Codice in materia di protezione dati personali D.lgs. 196/2003, coordinato con la legge 101/2018 (Normativa di adeguamento nazionale al GDPR);
- d) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e, ove applicabile, suoni, eventualmente affiancato da sistemi software di interpretazione delle immagini (es. sistemi OCR di lettura targhe);
- e) per "dato personale", qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (*interessato*), anche indirettamente con l'ausilio di altre informazioni, raccolta mediante impianti di videosorveglianza;
- f) "dato anonimo": si intende il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un soggetto interessato;
- g) per *trattamento* qualsiasi operazione o insieme di operazioni aventi oggetto i dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- h) per *titolare del trattamento*, il soggetto, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- i) per “interessato”, la persona fisica, identificato o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato, dal titolare, responsabile e autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- k) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per contitolari, due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento

CAPO II- FINALITÀ DI UTILIZZO DEI SISTEMI

Articolo 4 – Finalità degli impianti di videosorveglianza

1. Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, i contitolari del trattamento impiegano i sistemi di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell’ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.
2. I sistemi di videosorveglianza sono finalizzati:
 - a) alla tutela dell’ordine e della Sicurezza Pubblica, nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quiete pubblica e alla civile convivenza;
 - b) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale;
 - c) alla prevenzione di fenomeni che comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
 - d) al controllo di determinati luoghi del territorio comunale, ritenuti meritevoli di particolare tutela;
 - e) alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica;
 - f) alla tutela degli immobili o delle opere di proprietà o in gestione degli enti;
 - g) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale;
 - h) al supporto nei controlli e alla raccolta delle evidenze documentali per finalità di polizia amministrativa e ambientale per prevenire e controllare l'abbandono illecito dei rifiuti, per finalità di polizia edilizia per prevenire e controllare gli abusi edilizi e per finalità di polizia commerciale per prevenire e controllare abusivismo commerciale.
 - i) al supporto operativo in operazioni di protezione civile;
 - j) alla rilevazione e accertamento di violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici
 - k) all’adempimento di norme specifiche che prevedono l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

3. Gli impianti di ripresa di immagini per finalità diverse da quelle elencate nel presente articolo quali la promozione turistica del territorio, le rilevazioni metereologiche o climatiche, il monitoraggio tecnico di impianti, il monitoraggio di frane o caratteristiche geologiche del territorio o altre finalità, non rientrano nell'ambito del presente regolamento. Tali impianti soggiacciono comunque alla relativa disciplina normativa e all'applicazione del GDPR, fatti salvi i casi in cui le riprese costituiscano dati anonimi, ovvero non permettono l'identificazione diretta o indiretta di interessati in conseguenza di angoli di ripresa, definizione e lunghezza focale non sufficiente.
4. Ogni impianto di videosorveglianza oggetto del presente regolamento dovrà essere specificatamente declinato nella sua o nelle sue finalità, sulla base della quale soggiacerà alla relativa disciplina normativa.
5. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, saranno utilizzati, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 5 – La videosorveglianza per la sicurezza integrata

1. I trattamenti effettuati a i s e n s i del presente articolo, rientrano nella disciplina normativa dettata dal d.lgs. 51/2018, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva UE 2016/680. Le finalità dei sistemi integrati rientrano in quelle definite all'art. 4, comma 2 lett. a), b), del presente Regolamento.
2. Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. È effettuato, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione anche sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze.
3. La pianificazione degli impianti di videosorveglianza cittadina inseriti nell'ambito del sistema di sicurezza integrata è realizzata in sinergia con gli Enti del territorio e il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
4. Gli enti aderiscono a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia nel caso di una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, anziché nel diverso caso di gestione unica di un soggetto a ciò preposto, gli enti trattano le immagini esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali

CAPO III- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 6 – Principi generali

1. Il presente regolamento garantisce che i trattamenti di dati personali, effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza si svolgano nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.
2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi dettati dal GDPR e dalla direttiva UE 2016/680 di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
3. In attuazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitatezza (c.d. "minimizzazione dei dati") gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati. È garantita, inoltre, la periodica ed automatica cancellazione dei dati eventualmente registrati secondo tempi prestabiliti e resi pubblici.

4. I dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate individuate in base ai rischi per gli interessati, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Articolo 7 – Soggetti preposti al trattamento

1. I titolari del trattamento dei dati personali acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza sono l'Unione Valdera ed i comuni aderenti che agiscono in rapporto di contitolarità secondo quanto previsto da apposito accordo stipulato ai sensi dell'art. 26 del GDPR 2016/679.
2. Ove previsto da convenzioni con gli Enti del territorio, dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica o da accordi con altre Forze di Polizia, gli enti operano altresì quale contitolari del trattamento con altri soggetti in base a quanto stabilito negli accordi redatti ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che regolano i rispettivi compiti e responsabilità.
3. Al Dirigente della Polizia Locale dell'Unione Valdera o soggetto designato dallo stesso, è affidata l'analisi delle esigenze operative in merito alle finalità previste all'articolo 4 del presente regolamento e il compito di predisporre le necessarie attività per un utilizzo dei sistemi di videosorveglianza conforme alle normative vigenti. Al Dirigente della Polizia Locale dell'Unione Valdera o soggetto designato dallo stesso, sono affidate le seguenti attività:
 - porre in essere, nel rispetto delle proprie competenze, le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza, sia effettuato conformemente alle disposizioni del GDPR, del Codice Privacy e della normativa nazionale, proponendo gli interventi necessari per la loro attuazione;
 - designare il personale autorizzato al trattamento dei dati personali fornendo loro adeguate istruzioni per il corretto trattamento;
 - stipulare gli atti previsti dall'art. 28 paragrafo 3 del GDPR, per disciplinare il rapporto con i Responsabili del trattamento, salvo quanto compete autonomamente ai comuni aderenti e meglio dettagliato nell'accordo di cui all'art. 26 del GDPR.
 - verificare la corretta predisposizione delle informative, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, relative ai trattamenti eseguiti tramite i sistemi di videosorveglianza e curarne il costante aggiornamento salvo quanto compete autonomamente ai comuni aderenti in ordine alla redazione delle informative di propria competenza e meglio dettagliato nell'accordo di cui all'art. 26 del GDPR;
 - aggiornare il registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del GDPR, in merito ai trattamenti effettuati salvo quanto compete autonomamente ai comuni aderenti meglio dettagliato nell'accordo di cui all'art. 26 del GDPR;
 - effettuare l'analisi del rischio e le valutazioni dell'impatto di cui all'art. 35 del GDPR di concerto con i Comuni aderenti, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Protezione dei Dati, stante quanto previsto dall'art. 35 comma 1 del GDPR secondo cui una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
 - adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto di trattamento previsti agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, evadere le richieste di esercizio dei diritti per i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sulla base delle procedure adottate e aggiornare il relativo Registro delle Richieste;
 - notificare al Garante della protezione dei dati personali le eventuali violazioni dei dati personali (data breach) e provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, sulla base delle procedure adottate.

La disciplina degli specifici compiti e responsabilità dei contitolari, inerenti le attività sopra descritte, è contenuta nell'accordo tra contitolari, di cui all'art. 26 del GDPR.

4. Il personale autorizzato all'accesso alle immagini e ai dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza è designato in forma scritta, in base al ruolo operativo e ai compiti ad essi assegnati. Nell'atto di designazione sono analiticamente specificati i compiti affidati, le istruzioni operative e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e su quanto stabilito dal presente regolamento e dagli eventuali disciplinari ad esso collegati. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata a soggetti aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
5. E' possibile affidare incarichi tecnici o trattamenti strumentali a soggetti esterni designandoli quali Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE. I compiti affidati a tali soggetti devono essere specificati per iscritto da un contratto o da altro atto giuridico che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare e del responsabile del trattamento, nonché le istruzioni operative e le misure di sicurezza necessarie a proteggere i dati trattati.

Articolo 8 – Informazioni rese agli interessati

1. Nelle aree in cui sono installate le telecamere, è posizionata un'adeguata e apposita segnaletica sulla quale devono essere riportate le informazioni minime previste dalla normativa nazionale ed europea in vigore in materia. La segnaletica dovrà essere collocata, ove possibile, prima del raggio di azione delle telecamere e nelle sue immediate vicinanze con un formato e un posizionamento tali da renderla chiaramente visibile agli interessati. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli con modalità tali da rendere possibile a tutti i soggetti che accedono all'area di essere informati della presenza dei dispositivi di videoripresa.
2. Sul sito istituzionale del Comune dell'Unione Valdera e dei comuni aderenti sono pubblicate le informative complete contenenti gli elementi previsti dal GDPR e dal Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, compresi il dettaglio delle finalità perseguite in relazione ai sistemi di videosorveglianza in uso, gli eventuali destinatari dei dati raccolti, il periodo o i criteri per determinare il periodo di conservazione dei dati in relazione alle relative finalità, i diritti esercitabili dagli interessati e la modalità di esercizio.
3. Le informative di cui sopra possono essere omesse per particolari installazioni solo per esigenze investigative o particolari di sicurezza pubblica, documentate per iscritto.

Articolo 9 – Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15-22 del GDPR e 8, 11-14 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi, compatibilmente con la tutela dei diritti di altri interessati e previa valutazione delle norme concorrenti;
 - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei propri dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati stessi;

c) di richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano qualora sussista, a seconda della normativa applicabile, uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR o all'art. 12 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al trattamento dei dati personali che lo riguardano, o di richiedere la limitazione del trattamento.

2. Tali diritti sono esercitati tramite istanza inviata alle Amministrazioni secondo quanto meglio disciplinato nell'accordo di cui all'art. 26 del GDPR 2016/679 e con le modalità descritte e pubblicate nell'informativa presente sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare i dettagli necessari ad identificarlo, per permetterne l'estrazione dai sistemi quali:

- il luogo, la data e la fascia oraria il più possibile precisa e comunque limitata a 30minuti, della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione.

4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 4 del presente Regolamento.

2. È altresì vietato l'utilizzo delle immagini per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti degli Enti o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sono utilizzabili per finalità connesse al rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'art.4 della Legge 20 maggio 1970, n.300.

CAPO IV- TIPOLOGIE DI IMPIANTI, REGOLE DI UTILIZZO E MISURE DI SICUREZZA

Articolo 11- Caratteristiche degli impianti e metodologia di rilevazione

1. In attuazione dei principi previsti all'art. 5 del GDPR e all'articolo 6 del presente regolamento, tutti i sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati rilevati o registrati.

2. I sistemi di videosorveglianza oggetto del presente regolamento comprendono sistemi composti da una o più fotocamere o telecamere, fisse o mobili, in grado di riprendere e registrare immagini e, ove applicabile, suoni, eventualmente supportati da sistemi software di interpretazione delle immagini quali sistemi OCR di lettura automatica delle targhe dei veicoli.

3. I sistemi utilizzati prevedono come regola generale la registrazione delle immagini e la conservazione delle stesse con le regole definite al successivo articolo 16. Ove necessario, in relazione alla finalità perseguita, è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor presenti presso il Centro operativo, nel rispetto delle autorizzazioni di cui all'art.7. L'accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione
4. Ove necessario per la finalità perseguita e per la limitazione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, l'attivazione delle registrazioni può anche essere associata a sensori di rilevazione movimento che attivano le riprese o a sistemi di notifica o allarme automatico.
5. Per le finalità previste dall'articolo 4 lettera j) del presente regolamento, la Polizia Municipale può utilizzare sistemi di videosorveglianza preposti al rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della strada quali misuratori di velocità (autovelox fissi e mobili), telelaser e tutor, impianti di controllo semaforici, sistemi di controllo stradale a distanza (*Street control*) e varchi di controllo dei veicoli per zone a traffico limitato. Tali sistemi sono soggetti alle modalità di utilizzo previste dalla normativa vigente e alle relative autorizzazioni o indicazioni ministeriali.
6. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui art. 4 del presente regolamento, è possibile attivare l'utilizzo di ulteriori sistemi di videosorveglianza veicolati da personale o mezzi della Polizia Municipale quali dispositivi a pilotaggio remoto (*droni*), telecamere indossabili (*body cam*), dispositivi a bordo dei mezzi (*dash cam*). L'adozione di tali sistemi è soggetta a una analisi preventiva che ne stabilisca la necessità e l'efficacia, anche rispetto alla valutazione di strumenti e sistemi di controllo alternativi, in relazione alle finalità previste dal presente regolamento e la conformità normativa, al rispetto del principio di minimizzazione dei dati, alla redazione di uno specifico disciplinare d'uso da parte della Giunta dell'Unione, a una specifica valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR e alla formazione degli operatori addetti all'utilizzo degli stessi.
7. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta che, anche su indicazione del Dirigente della Polizia Locale dell'Unione Valdera o suo designato identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio, con apposita deliberazione, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza, e condivise le risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A tal fine possono essere predisposti documenti programmatici, anche sulla base di indicazioni Interforze.

Articolo 12 – Modalità di utilizzo degli impianti

1. L'utilizzo degli apparati da parte degli operatori e dei soggetti autorizzati al trattamento deve essere conforme alle finalità dell'impianto previste dal presente regolamento.
2. L'angolo di ripresa e la lunghezza focale delle telecamere devono essere impostati in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada in aree pubbliche o aperte al pubblico, con esclusione tassativa delle proprietà private, fatta salva specifica richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria.
3. Fatti salvi i casi di richiesta da parte degli interessati, i dati relativi alle registrazioni possono essere esaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4. Qualora dall'analisi siano rilevate informazioni rilevanti per i fini previsti, l'operatore autorizzato procede all'estrazione dell'immagine o della sequenza strettamente necessaria a documentare l'evento e alla memorizzazione su supporto fisso o mobile dedicato, protetto dalle necessarie misure di sicurezza volte a prevenire l'accesso o il trattamento non autorizzato o non conforme alla finalità della raccolta, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
4. Ove, anche per gli impianti di videosorveglianza preposti ad altri scopi, dall'analisi delle immagini raccolte dovessero essere rilevate informazioni relative a fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti

ai fini della sicurezza pubblica, ne verrà data immediata comunicazione agli organi competenti. Anche in tali casi si potrà procedere ad effettuare l'estrazione dei dati di ripresa strettamente necessari e non eccedenti ed alla memorizzazione su appositi supporti fissi o mobili, debitamente protetti. Le informazioni raccolte verranno comunicate solo agli organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria. L'eventuale trasmissione del contenuto dovrà avvenire con modalità adeguatamente protette.

5. Qualsiasi apparato tramite il quale sono visibili le riprese, siano esse in diretta o in differita, dovranno essere disposti/collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee e non autorizzate.
6. Le informazioni ricavate dai dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.

Articolo 13 – Comunicazione e diffusione dei dati.

1. La comunicazione dei dati acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza a favore dei soggetti pubblici richiedenti è ammessa solo quando è consentita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 2-ter del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Fatte salve le autonome acquisizioni di immagini negli ambiti dei sistemi ad accesso condiviso regolati da specifici accordi, convenzioni e Patti territoriali con Enti del territorio e forze di polizia, è consentita la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla normativa vigente, da forze di polizia, dall'Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, previa formale richiesta scritta.
3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
4. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese.
5. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere che i filmati siano estratti e conservati oltre i termini previsti con le stesse modalità riservate all'esercizio dei diritti dell'interessato, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro sei mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
6. È vietata ogni forma di diffusione delle immagini e dei dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza, fatti salvi i casi in cui le riprese non consentano, neanche indirettamente facendo ricorso ad altre informazioni, l'individuazione e il riconoscimento di persone fisiche.

Articolo 14 - Accesso agli impianti, ai dati e alla centrale di controllo

1. L'accesso agli impianti e alla Centrale di controllo è sottoposto a specifiche limitazioni e controlli ed è consentito solo al personale espressamente autorizzato, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali. L'elenco del personale autorizzato è mantenuto e aggiornato dal Dirigente della Polizia Locale dell'Unione Valdera o soggetto designato dallo stesso.
2. L'accesso agli impianti e la visualizzazione dei dati avviene di norma da postazioni dedicate collocate all'interno della Centrale Operativa della Polizia Municipale e delle Centrali Operative delle Forze dell'Ordine interconnesse con il sistema di videosorveglianza comunale nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. L'accesso ai dati dei sistemi è consentito ai soli soggetti autorizzati, muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, che permettono un livello di operatività conforme al profilo di autorizzazione. Il Dirigente della Polizia Locale dell'Unione Valdera o suo designato, conserva l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati. Ove consentito dal sistema in uso, gli accessi sono registrati e il registro è conservato per un periodo prestabilito. L'elenco dei soggetti autorizzati e il relativo profilo di autorizzazione comprende anche l'accesso a eventuali supporti di memorizzazione magneto-ottici, a memorie removibili e supporti di registrazione temporanea.
4. In caso di necessità, per operazioni di manutenzione e assistenza, le imprese affidatarie abilitate al servizio tecnico, mediante personale appositamente incaricato, possono accedere agli impianti, alla Centrale di controllo e ai sistemi di registrazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità tecniche e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza previste negli atti di cui all'articolo 7 comma 5 del presente regolamento. L'accesso alle immagini registrate è consentito solo alla presenza di soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.
5. Eventuali accessi da parte di soggetti diversi da quelli previsti dai commi precedenti devono essere espressamente autorizzati dal Dirigente della Polizia Locale dell'Unione Valdera o soggetto designato, con specifica indicazione circa tempi, modalità e ragioni del medesimo ed avvengono alla presenza di soggetti autorizzati dotati delle specifiche credenziali

Articolo 15 - Conservazione e custodia delle registrazioni

1. Le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza sono conservate con modalità che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine.
2. I tempi di conservazione dei dati personali raccolti e trattati con i sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento, dipendono dalle normative riferimento sulla base della declinazione finalistica di ogni singolo impianto:
3. La conservazione di dati personali contenuti negli impianti preposti a finalità di sicurezza urbana ovvero repressione e prevenzione reati, di cui all'art. 4 del presente regolamento fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. e) del D.lgs. 51/2018, anche per ciò che concerne la durata della conservazione. Tale durata è definita anche in relazione a quanto previsto dai Patti Territoriali, dagli accordi con gli Enti del territorio, dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica o da accordi con Comitato provinciale. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. Tale durata è resa pubblica con le modalità descritte all'articolo 8 del presente regolamento.
4. La conservazione di dati personali contenuti negli impianti preposti alle restanti finalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati, ove possibile con modalità automatiche.
5. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del presente Regolamento, la conservazione separata dei dati estratti dai sistemi di registrazione a fini di elevare una sanzione amministrativa viene mantenuta sino alla conclusione del procedimento sanzionatorio a esso correlato.
6. Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 12 del presente Regolamento, la conservazione separata dei dati estratti dai sistemi di registrazione a fini di elevare una sanzione amministrativa viene mantenuta sino alla trasmissione agli organi competenti o alla conclusione del processo investigativo, con il limite massimo di sei mesi.
7. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dai commi precedenti è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

8. Le registrazioni custodite presso i sistemi di videosorveglianza, le immagini e i filmati estratti per la conservazione ulteriore o per la comunicazione ad altri soggetti sono protette e le relative misure di sicurezza relative sono definite all'articolo 16 del presente regolamento. Per i supporti che non prevedono sistemi di cancellazione automatica, i dati estratti devono essere cancellati manualmente immediatamente dopo la loro comunicazione o trasmissione o decorsi i tempi di conservazione previsti dal presente articolo.

Articolo 16 – Sicurezza dei dati e dei sistemi

1. Nella progettazione, implementazione e sviluppo dei sistemi di videosorveglianza, i contitolari, anche tramite i soggetti affidatari della realizzazione tecnica degli impianti, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per gli interessati, misurato da una specifica analisi. Tali misure sono volte ad assicurare:
 - a) la resilienza dei sistemi e la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati in essi contenuti o da questi veicolati;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati in caso di incidente;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali.
2. In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto delle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti autorizzati dovranno essere in possesso di specifiche credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascun, unicamente le operazioni di competenza.
3. Nei sistemi che ne permettono l'implementazione sono adottati meccanismi di cancellazione automatica delle registrazioni, allo scadere dei termini previsti.
4. Nei casi di trasmissione delle immagini attraverso reti pubbliche di comunicazione sono adottate misure tecnologiche adeguate, anche a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano la sicurezza dei flussi di dati trasmessi
5. I Titolari del trattamento adottano sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici o fisici dei soggetti autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali.
6. Come previsto dall'art. 35 del GDPR e dall'art. 23 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, l'Unione Valdera di concerto con i Comuni aderenti redige e aggiorna le necessarie Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ed adotta le misure in esse previste, anche attraverso piani di adeguamento.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta dell'Unione Valdera, sulla base del presente regolamento, adotta e provvede all'aggiornamento dei disciplinari previsti dall'articolo 11 del presente regolamento. Compete alla Giunta dell'Unione Valdera inoltre, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 18 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle norme di settore, dal GDPR, dalla direttiva EU 2016/680, dal Codice privacy, dal D.lgs. 51/2018, dai provvedimenti del Garante per la protezione della Privacy in materia di videosorveglianza, dalle norme regionali in materia, dai provvedimenti e dalle indicazioni del Ministero dell'Interno nonché da ogni altra disposizione vigente in materia.

Articolo 19 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore, a norma dell'art. 134 del TUEL, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio, fatta eccezione per gli articoli 7, 9, 16 che entrano in vigore a seguito della sottoscrizione dell'accordo di contitolarità tra l'Unione Valdera ed enti aderenti) di cui all'art. 26 del GDPR.